

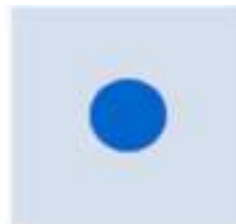


GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Ministero dell'Istruzione e del Merito



La tutela delle persone e
dei dati nel contesto
scolastico:
didattica e rapporto di
lavoro

Elena Pesaresi

**Garante per la protezione dei dati personali
DIPARTIMENTO REALTA' PUBBLICHE**

didacta
italia





PRIVACY



La tutela delle persone nel contesto scolastico.

Elena Pesaresi



Linee guida DPIA e
rischi elevati
4 aprile 2017 (WP
248 rev.01) –
soggetti vulnerabili

I minori, in quanto “persone fisiche vulnerabili”
(Considerando n. 75 del Regolamento)
meritano, infatti, “una specifica protezione
relativamente ai loro dati personali, in quanto
possono essere **meno consapevoli dei rischi,
delle conseguenze** e delle misure di
salvaguardia interessate nonché dei loro diritti
in relazione al trattamento dei dati personali”
(Considerando n. 38 del Regolamento).

Al fine di tutelare i soggetti in condizione di
particolare vulnerabilità, quali i minori, “i titolari
del trattamento devono prestare particolare
attenzione alla situazione del minore, di cui
devono rispettare **sempre l'interesse
superiore**”. (Gruppo di Lavoro Art. 29, “Parere
2/2009 sulla protezione dei dati personali dei
minori”, adottato l’11 febbraio 2009, WP 160)



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Trattamento dei dati personali in ambito scolastico

Attività didattica



Rapporto di lavoro

Registro elettronico



Registro elettronico:
lettera del
Presidente del
Garante per la
protezione dei dati
personali, Antonello
Soro, al Ministro
dell'istruzione 4
maggio 2020
Doc-Web
[9334326](#)





comunicazione
all'esterno e circolazione
interna di dati

Bacheche, esiti scrutini,
graduatorie



Rapporti con le OOSS

Videosorveglianza



Gli istituti scolastici e universitari pubblici e privati trattano i dati personali



di studenti e famiglie

Finalità istituzionali
esecuzione compiti pubblici e
motivi di interesse pubblico
rilevante



del proprio personale docente e non docente

Obblighi di legge e gestione
del rapporto di lavoro (art.88
GDPR)

Le ulteriori condizioni e limitazioni

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.



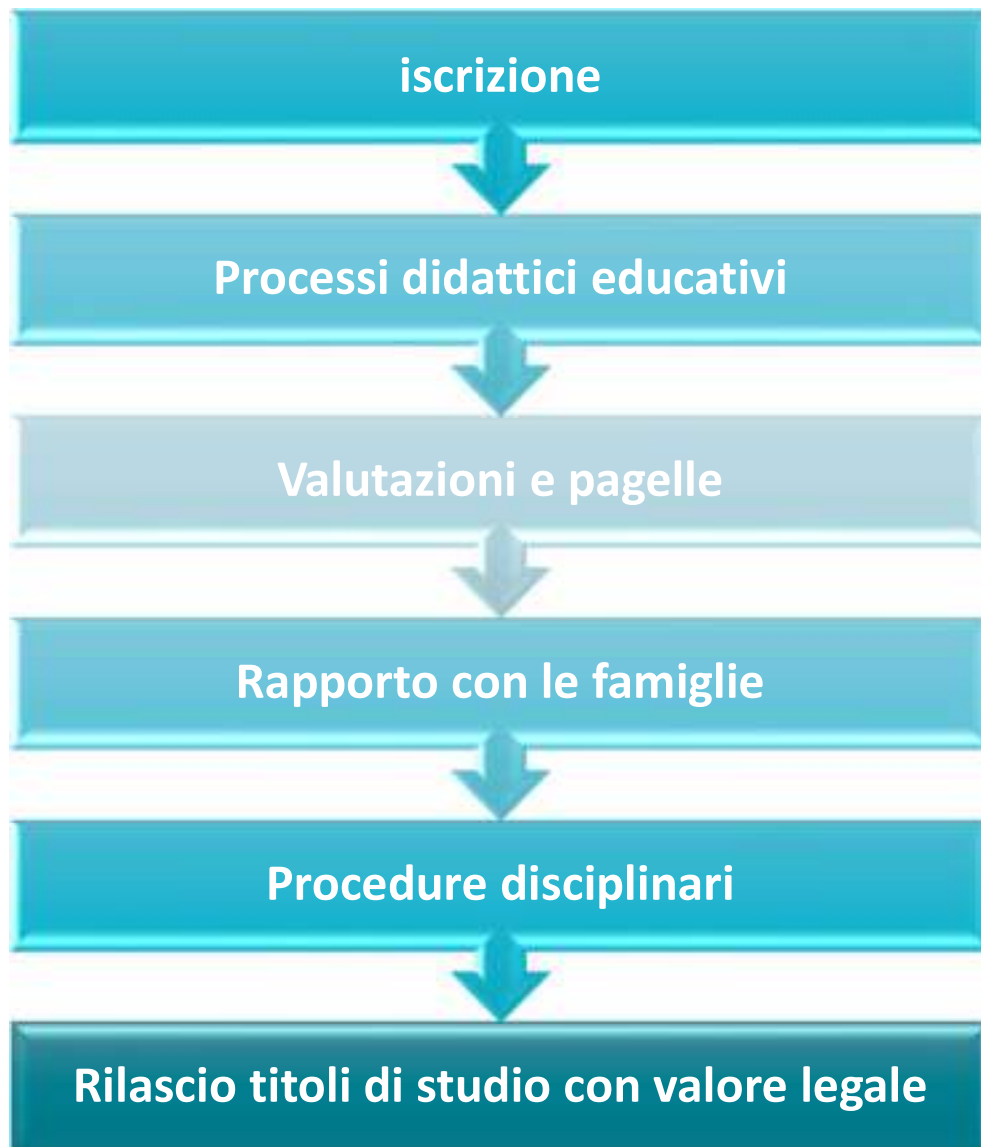
Nuovo Codice (dlgs 101/2018)

Le regole
nazionali sulla
protezione dei
dati in ambito
pubblico,
sanitario, ricerca
e statistica

Le regole
nazionali
sull'autorità

Le regole
procedurali sulle
sanzioni
amministrative

Le sanzioni
penali





Art. 88 GDPR

						
Fase preselettiva (concorsi pubblici)	istaurazione del rapporto	Esecuzione del contratto obblighi norme di settore	Salute e sicurezza	Pianificazione organizzazione del servizio pubblico Orario lezioni supplenze	Protezione proprietà del datore Patrimonio istituzionale	Sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro



provv. 16 settembre 2021, n. 317, doc. web n. 9703988

«La libertà di insegnamento anche a livello universitario (cfr. artt. 33 Cost. e 1 della l. 30 dicembre 2010, n. 240), può essere esercitata da soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla forma giuridica degli stessi.»

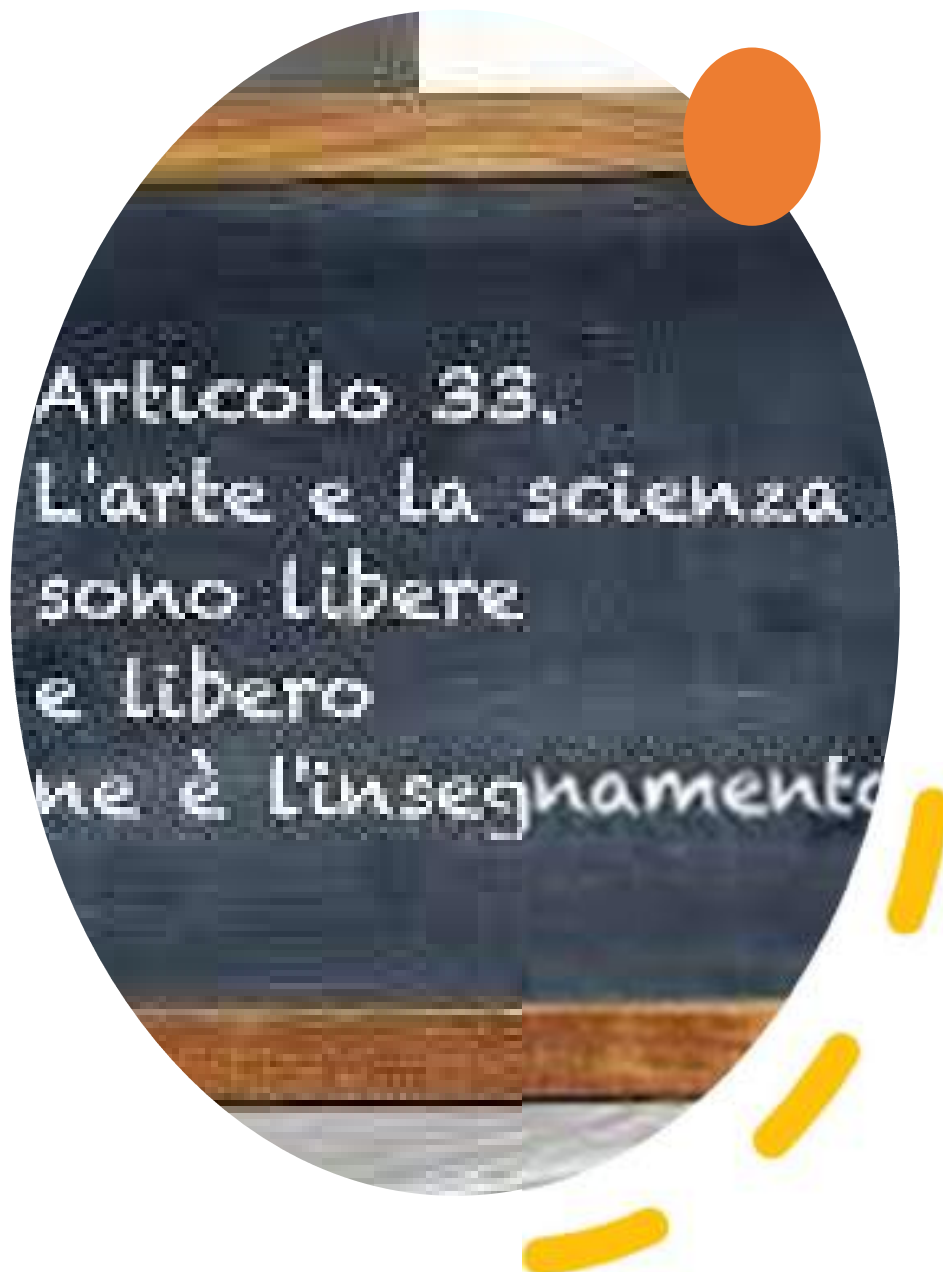
Il Garante, sul presupposto che il quadro normativo in materia di protezione dei dati **non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati, tenendo conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, che consiste nel perseguimento di un medesimo interesse pubblico da parte delle università sia pubbliche sia private**, ha, anzitutto, chiarito che i trattamenti dei dati degli studenti finalizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale o quelli connessi allo svolgimento di attività soggette alla vigilanza del Ministero trovano il loro fondamento nella necessità di “adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o di dare “esecuzione [a] un compito di non essendo, invece, invocabili altre basi giuridiche quali il consenso e/o il contratto.

Il GDPR non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati

Approccio funzionale

perseguimento di un medesimo interesse pubblico/finalità di trattamento
da parte di istituzioni pubbliche e soggetti privati

Ciò vale anche per i trattamenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro



La scuola - anche quando agisce come datore di lavoro - tratta i dati

**Per adempiere
a obblighi o
compiti
previsti dalla
legge**

**per esecuzione
di un compito
pubblico
previsto dalla
legge**



**Per perseguire
un proprio
legittimo
interesse**

consenso

non dovrebbe costituire un valido presupposto di liceità «qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare [...] in quanto ciò rende improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente» (considerando 43)

Comitato per la protezione dei dati, *Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679* (WP 259- del 4 maggio 2020)

Criterio di legittimazione e residuale in ambito scolastico e lavorativo



Il contesto (lavorativo e scolastico) rischi specifici e vulnerabilità degli interessati



Soggezione all'autorità scolastica + minore età



Soggezione nel rapporto contrattuale con il datore

Libero
Informato
Specifico
Revocabile
Dimostrabile
Art. 7 RGPD



artt. 4,
p.7), 24 e
26 e cons
da 74 a 79



L'Istituto scolastico titolare del trattamento in ragione della sua **autonomia organizzativa rispetto al Ministero dell'Istruzione**

Il **dirigente scolastico** è colui che – in quanto legale rappresentante - in concreto a prendere decisioni sulle attività di trattamento da intraprendere e sulle modalità attraverso cui queste verranno svolte mediante il personale amministrativo e/o docente

Lo stabilisce la legge attribuendo funzioni e compiti

La scuola/ateneo è il soggetto istituzionalmente tenuto a svolgere le funzioni che comportano anche il trattamento dei dati
Naturale titolarità



Personale docente e ATA

Personale autorizzato direttamente coinvolto nel processo formativo ed educativo o nelle attività amministrative della scuola

4.10 del Regolamento, nozione di “terzo”: la persona fisica o giuridica [...] che non sia l'interessato, il titolare, il responsabile e le persone autorizzate

le persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile

L'art. 29 e Art. 32, par. 4 le persone autorizzate al trattamento dei dati personali non possono trattare tali dati se non sono istruite in tal senso dal titolare o dal responsabile salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli stati membri. Nel rispetto della libertà di insegnamento

2-quaterdecies del Codice, titolare e responsabile possono prevedere sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo che specifiche funzioni siano attribuite a persone fisiche espressamente designate

Individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento le persone che operano sotto la loro autorità diretta
Istruzioni mirate al contesto che comporta trattamento dati minori, spesso delicati (es. rendimento scolastico)





soggetti interessati
in quanto lavoratori, persone cui si riferiscono i dati trattati dalla scuola tramite uffici
amministrativi che gestiscono anche il personale

Concorsi e selezioni

Criteri di preferenza

disciplina di settore che regola l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi

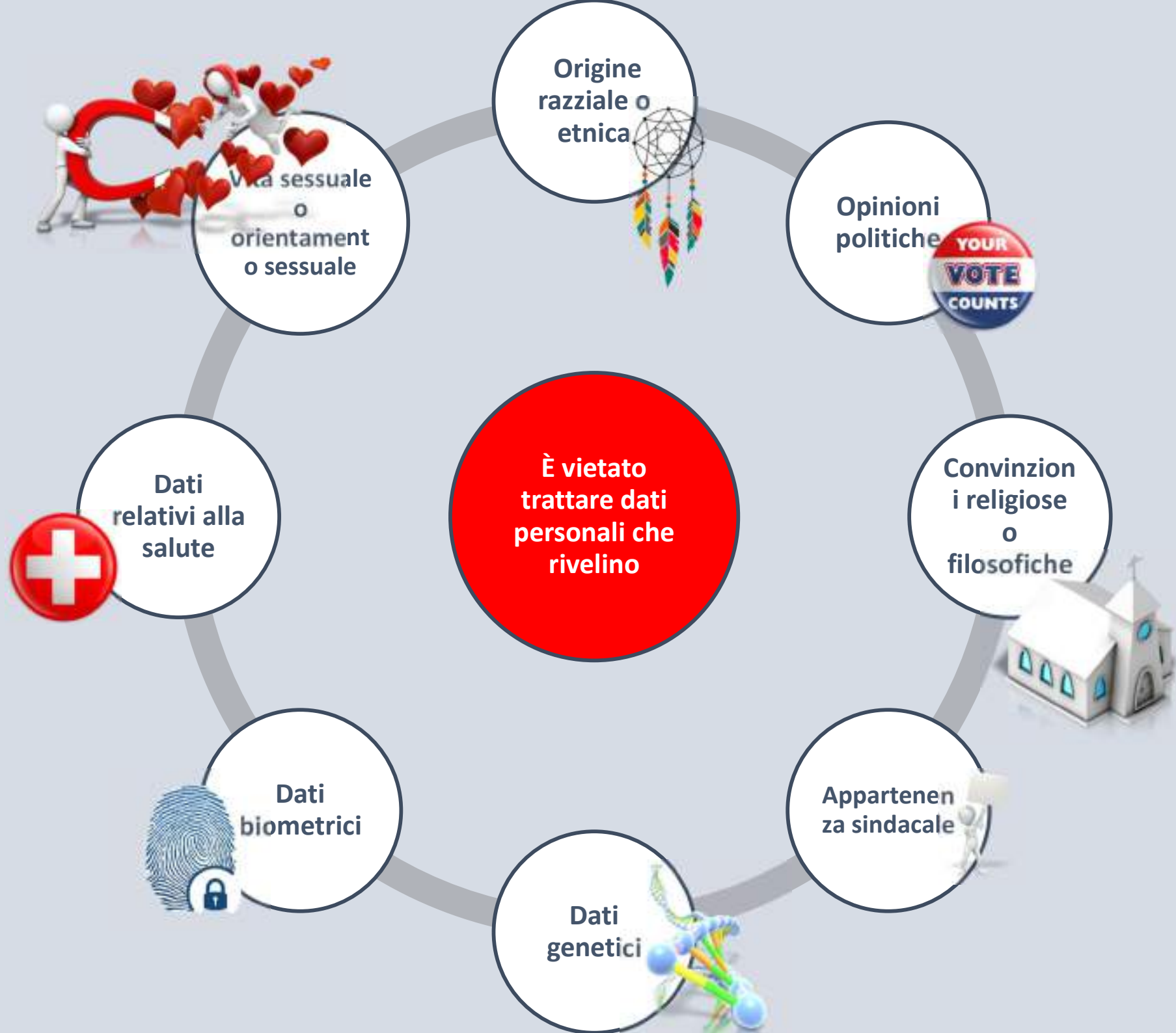
**Obblighi di pubblicazione
anche on line (graduatorie,
amministrazione trasparente)**

**Obblighi di comunicazione
comunica dati personali (es.
dati contributivi) alle autorità
tributarie o previdenziali**

**Sicurezza e salute dei luoghi di
lavoro**

Tenuta del fascicolo personale

**Gestione assenze
Procedimenti disciplinari
Procedimenti valutativi**





Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [doc web n. 9124510] all. 1 rapporti di lavoro

Divieto di
diffondere





Dati relativi alla salute

gestione delle assenze per malattia;

**insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli
alunni affetti da gravi patologie;**

**partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e
ai viaggi di istruzione; in presenza di un regime
alimentare differenziato dovuto a intolleranze, allergie o
specifiche patologie**



FAQ del Garante “Scuola e privacy” n.6



non è consentito pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità



quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.

La tutela delle persone nel contesto scolastico.

Elena Pesaresi

FAQ del Garante “*Scuola e privacy*” n. 8
e 12



La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017: dlgs 96/2019).

La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

al fine di garantire la
libertà di culto e per
la fruizione
dell'insegnamento della
religione cattolica o
delle attività
alternative a tale
insegnamento.

Orientamento religioso





Altre categorie particolari di dati

La tutela delle persone nel contesto scolastico. Elena Pesaresi

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti
Lettera al Ministero dell'istruzione per sensibilizzare gli istituti scolastici sui rischi di alcune iniziative

comunicato stampa 23.9.2021, doc web 9702160



COVID-19
CORONAVIRUS
**E PROTEZIONE
DEI DATI**



“... simili comportamenti potrebbero suscitare disagio per alunni in ragione delle scelte operate dalle proprie famiglie in merito all’adesione alla campagna vaccinale ...”



- In generale, nelle varie iniziative didattiche, considerata la particolare interazione che caratterizza la relazione e il dialogo educativo tra docente e alunni occorre sempre tenere in considerazione l'interesse primario del minore e le eventuali conseguenze, anche sul piano relazionale, che potrebbero derivare dalla conoscibilità/circolazione di informazioni personali o vicende familiari dell'alunno all'interno della classe o della comunità scolastica.

La tutela delle persone nel contesto scolastico. Elena Pesaresi



Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe - specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla **sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali**. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto



Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario evitare di inserire, nelle **circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari**, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di **bullismo** o in altre vicende particolarmente delicate.



Dati comuni (Art. 6 GDPR)

- Dati Anagrafici
- Dati di contatto
- Dati relativa alla posizione contributiva e fiscale
- Dati Contabili (iban)
- Dati contenuti in atti valutativi

Dati particolari (Art. 9 GDPR)

- Dati relativi allo stato di salute
- Certificati medici (senza diagnosi **garanzie nella legge**)
- Idoneità al servizio (senza dettagli patologie)
- Dati relativi all'appartenenza sindacale
- **Esempio:** certificato diagnostico
 - **Il datore deve astenersi dall'utilizzarlo (art. 2-decies Codice)**

Dati relativi a condanne penali e reati (Art. 10 GDPR)

- Qualità di imputato, indagato o condannato
- informazioni rilevanti
- **in fase pre-assuntiva-requisiti** per assunzione alla luce della disciplina di settore (**art. 25 bis dPR 313/2002**)
- **nel corso del rapporto** di lavoro procedimento penale nei confronti di un dipendente- avvio procedimenti disciplinare

Art. 113 del Codice

«Raccolta dati e pertinenza»

riferimento all'art. 8
della legge 20 maggio
1970, n. 300,
Il d.lg. 101/2018 ha
inserito il riferimento
anche all'art. 10 dlgs 10
settembre 2003, n. 276



dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico

esclusivamente

- in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose
- per le modalità di erogazione dei servizi di mensa
- nei casi previsti dalla legge, per l'esercizio dell'obiezione di coscienza

Provvedimento che contiene prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, all. 1 ambito lavorativo



dati che rivelano le opinioni politiche
l'appartenenza sindacale,
l'esercizio di funzioni pubbliche
incarichi politici,
incarichi sindacali

esclusivamente

- ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o contratti collettivi
- per consentire l'esercizio dei diritti sindacali (assemblee, sciopero)
- per il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali
- **NEWSLETTER N. 447 del 7 dicembre 2018,**
doc web [9065814](#)
- definizione di reclami 
- **Doc-Web**[9065999](#)



in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di rappresentanti di lista

non deve trattare dati che rivelino le opinioni politiche

nell'ambito della documentazione da
presentare al fine del riconoscimento di
benefici di legge

ad esempio, non deve essere richiesto il
documento che designa il rappresentate di
lista essendo allo scopo sufficiente la
certificazione del presidente di seggio





GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



COVID-19 e protezione dei dati personali



COVID-19
E PROTEZIONE
DEI DATI



Trattamento dati nel contesto
scolastico nell'ambito
dell'emergenza sanitaria



COVID-19
E PROTEZIONE
DEI DATI



Trattamento dei dati nel contesto
lavorativo pubblico e privato
nell'ambito dell'emergenza sanitaria



consultabili sul sito web dell'Autorità www.gpdp.it - doc. web n. 9337010) .

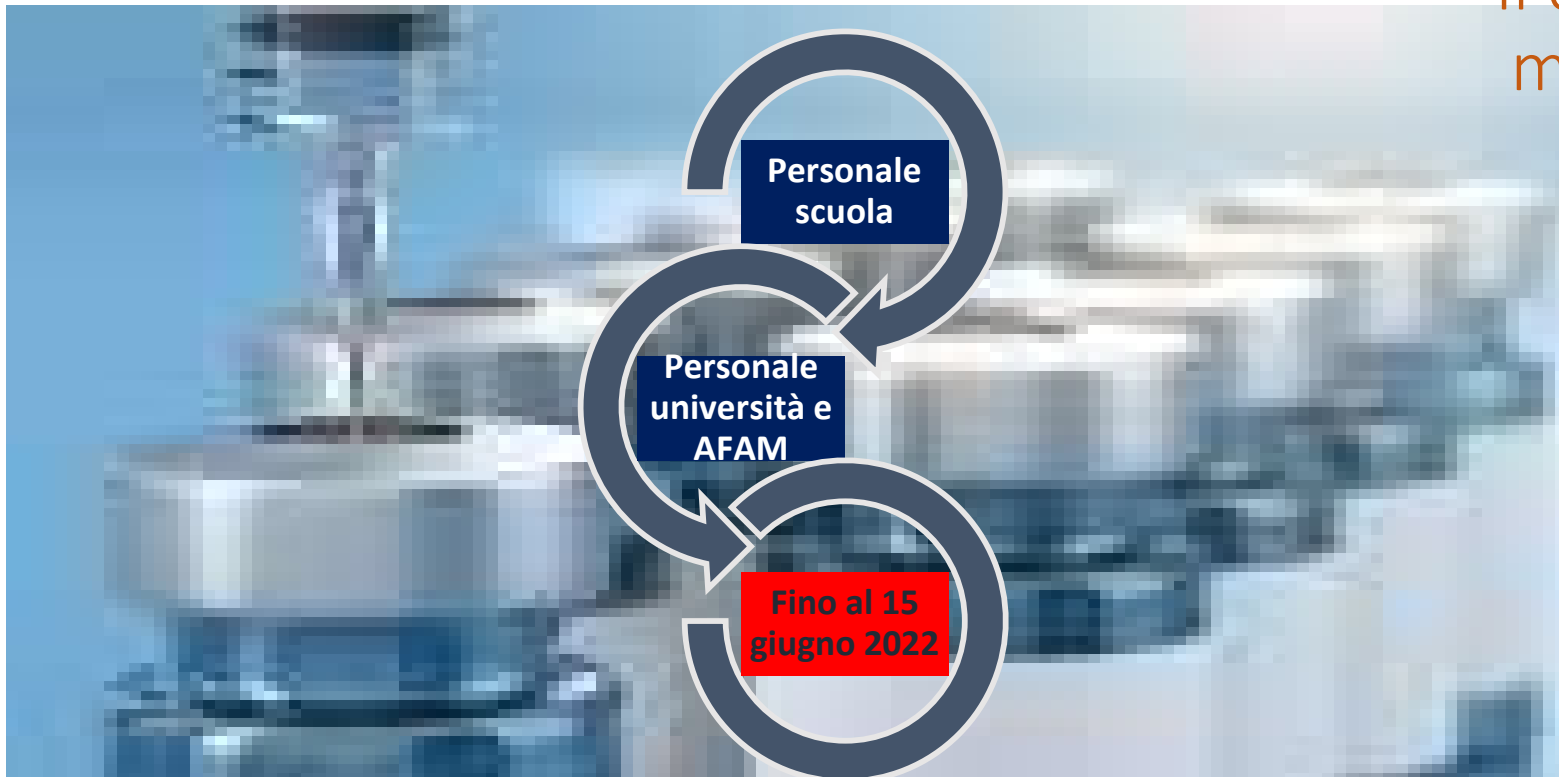


I trattamenti di dati personali
finalizzati alla verifica del
rispetto del requisito
vaccinale previsto per alcune
categorie di lavoratori.





Il decreto legge 24 marzo 2022 n. 24



“non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario”
(C.Cost. n. 13 del 2023).

**Art. 2-ter
comma 4, del
Codice**



COMUNICAZIONE

dare conoscenza dei dati personali a uno o più **soggetti determinati diversi da** l'interessato, rappresentante del titolare nell'UE, responsabile (o suo rappresentate) o **persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies [...]** in **qualunque forma**, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione



DIFFUSIONE

il dare conoscenza dei dati personali a soggetti **indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

**Per i dati sulla salute,
biometrici e genetici è
vietata
(art. 2-septies, comma
8 del Codice)**



I terzi

soggetti estranei alla struttura amministrativa della scuola
altri soggetti istituzionali; soggetti che non operano per conto della scuola
es. familiari di (altri) studenti; familiari del docente, organizzazioni sindacali...

esempio: Fornitore servizi informatici, registro elettronico opera per conto e nell'interesse della scuola e deve essere designato responsabile art. 28 GDPR



Comunicazione

deve adottare le misure tecniche e organizzative per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali dei propri dipendenti **da parte soggetti terzi (famiglie, alunni, ooSS, altri soggetti)**, al fine di evitare la comunicazione di informazioni personali – es. riguardanti informazioni particolarmente delicate come lo stato di salute del lavoratore o l'assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare o valutativo - **verso l'esterno**



di coloro che non siano legittimati trattarli in ragione delle mansioni assegnate e delle scelte organizzative del titolare del trattamento

La scuola deve adottare le misure tecniche e organizzative per prevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali dei propri dipendenti

da parte di altri colleghi,

al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali anche all'interno dell'istituto in capo a soggetti non autorizzate

informazioni particolarmente delicate come lo stato di salute del lavoratore o l'assunzione di provvedimenti di carattere disciplinare o valutativo

non possono, di regola, essere messi a conoscenza di soggetti diversi dal dipendente interessato

Comunicazione individualizzate con il dipendente



in tutte le comunicazioni all'interessato –specie se contengono categorie particolari di dati - devono essere utilizzate forme di comunicazione **anche elettroniche** individualizzate nei confronti di quest'ultimo o di un suo delegato

Indirizzo email individuale non account condivisi

SOLO per il tramite di personale autorizzato

Nel caso in cui si proceda alla trasmissione del documento cartaceo, questo dovrà essere trasmesso, di regola, in **plico chiuso**,

salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell'atto

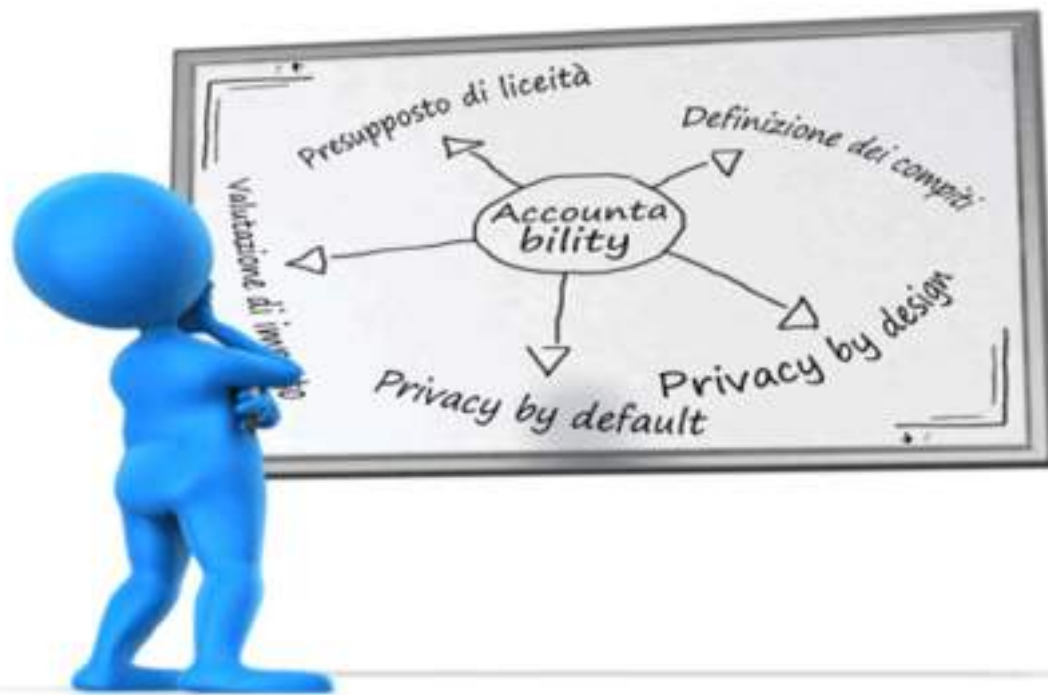
Cfr. Relazioni annuali del Garante

Trasmissione ad altri uffici scolastici anche territoriali



i documenti –specie quelli che contengono categorie particolari di dati -ove debbano essere trasmessi **ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa** in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione **senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all'interno del testo.**

A tal fine dovranno essere **selezionate e impiegate modalità di trasmissione** della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato



Il principio di responsabilizzazione:

Il titolare mette in atto misure tecniche organizzative adeguate per **garantire ed essere in grado di dimostrare** che il trattamento è conforme al **GDPR** e alle disposizioni di settore che ne costituiscono la base giuridica
Con il supporto del Responsabile della protezione dei dati
Istruzioni agli autorizzati e configurando opportunamente i sistemi informatici

Prov. 29 aprile 2021 Documento di indirizzo [doc. web n. 9589104]



Bacheca

- Circolari docenti
- Atti organizzativi e di programmazione
- Oario lezioni
- Convocazioni collegio docenti
- Riunioni con i genitori e rappresentanti di classe
- Comunicazioni generali (sicurezza, chiusura locali, direttive, documenti di varia natura...)

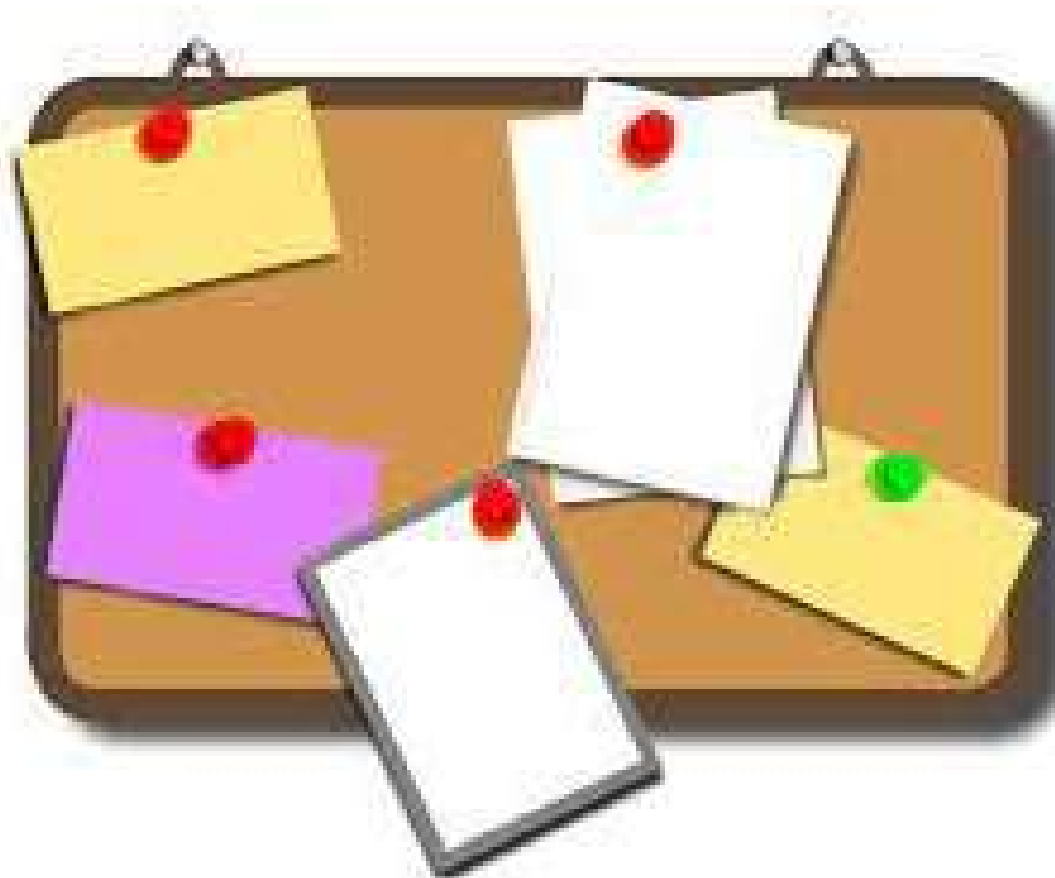


GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

non esplicitare, nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell'assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).

- Provvedimenti che accolgono o respingono richieste individuali
- Determine concessione variazione orario per esigenze personali, concessione benefici
- Provvedimenti disciplinari
- Atti valutativi
- Causali assenza (ferie, permessi, malattia)
-
- Lesività e gravità condotta varia se comunicazione o diffusione



Linee guida sul
trattamento per finalità di
pubblicità e trasparenza

provv.15.5.2014, doc web
3134436)



- Provv. ti 27.1.2021, n. 28, doc web 9576756; 11.2.2021, n. 51 doc web 957226; 21.4.2021, n. 153, doc web 9685245
- cf
- Numero di telefono
- Indirizzo email
- Titoli di preferenza («S» categoria di invalidi e mutilati civili, decreto Ministero istruzione 1 aprile 2014, n. 235)
- Dati salute dell'interessato o terzi familiari
- Gravità varia in funzione della lesività e a seconda del tipo di dato

FAQ del Garante "Scuola e privacy" n.5

Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami **nei c.d. tabelloni....**

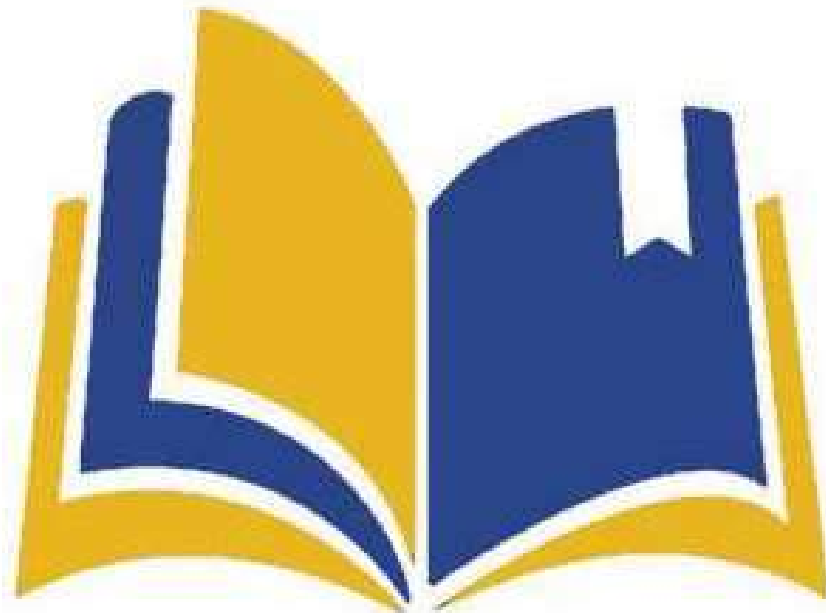
le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalle norme di settore e dal Ministero dell'Istruzione

Tavolo di lavoro

no dati salute

no dati non pertinenti

Il riferimento alle 'prove differenziate' sostenute, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente".



Scuola: Privacy, pubblicazione voti online è invasiva Ammissione non sull'albo ma in piattaforme che evitino rischi

(comunicato stampa
11 giugno 2020, doc. web n. 9367295).

L'utilizzo crescente da parte degli istituti scolastici di strumenti digitali ha reso necessario un intervento del Garante anche in merito alla **consultabilità, da parte delle famiglie e degli studenti, degli esiti scolastici.**

A differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini, la pubblicazione dei voti *online* costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.

Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando o un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti **che sono in gran parte minori,**

con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.

la necessaria pubblicità degli esiti scolastici, può essere realizzata utilizzando **il registro elettronico** o **che assicurino accesso selettivo ai dati**



Caso
n. 1

Caso
n. 2

Caso
n. 3





nella sezione del registro elettronico riservata ai docenti del documento ORARIO DEFINITIVO In corrispondenza nominative dei docenti informazioni relative allo specifico rapporto di servizio o a vicenda familiari e personali



“legge 104”



“trasferimento”
“part time”



“maternità” in quanto tale, **non è considerato dato sulla salute** l'informazione relativa all'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. a), d.lgs. n. 151/2001 Gravi complicanze o pregresse situazioni morbose

Prov. n. 150 del
28 aprile 2022

doc. web n.
9777200

Provv. n. 290 del 1
settembre 2022
doc. web n. 9811361

Circolare ferie estive
di collaboratori
scolastici e allegato
prospetto con
riferimenti e
acronimi formule
sintetiche
(es. «F» e «104»)



Pubblicazione sul sito
istituzionale

**Diffusione online di dati
personali dei dipendenti**



Messa a disposizione su
portale utilizzato anche con
funzionalità di registro
elettronico

**Consultabilità (comunicazione)
dei dati personali dei
dipendenti nell'area ad accesso
riservato del portale**



Provv 5 marzo 2020
n. 45
Doc web n. 9365147

Nota su registro
elettronico
L'alunno chiedeva di
essere dispensato
svolgimento compiti

Visibilità a tutte le
famiglie degli alunni
della classe



CEDU

Antovic and Mirkovic v. Montenegro

28.11. 2017

(no. 70838/13)



“vita privata” articolo 8 CEDU.

rientrano dunque a pieno titolo anche le aule universitarie dove i due insegnanti **interagiscono con i propri studenti (peculiarità dell’attività di docenza e educativa)**

Libertà di insegnamento

**art. 4 l. n. 300/1970 art. 114
Codice ; 88 Regolamento**

La tutela della vita privata si estende anche agli **ambiti di lavoro pubblico** e necessità il rispetto delle norme nazionali applicabili, in mancanza si determinano interferenza illecita nella vita privata

"le riprese, finalizzate a tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, devono essere circoscritte alle sole aree interessate, che gli impianti possono essere attivati **negli orari di chiusura degli istituti** e che non devono essere attivate in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola”

FAQ in materia di videosorveglianza

(doc. web **9496574** , v. n. 9)

videosorveglianza negli asili

il Garante ha avuto occasione di evidenziare taluni profili di criticità anche in relazione alla **proporzionalità di tale scelta legislativa nel corso di un'audizione tenutasi presso la Camera dei Deputati (doc web n. 9046262)**, in quanto la base giuridica del trattamento per poter essere considerata una valida condizione di liceità deve, tra l'altro, "persegui[re] un obiettivo di interesse pubblico ed [essere] proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito" (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento).

Come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, nel bilanciamento di valori concorrenti, ancorché di rilevanza costituzionale, il legislatore deve verificare che la soluzione dallo stesso prescelta, tra le misure astrattamente possibili, sia la più **appropriata** al conseguimento degli obiettivi e sia, al contempo, quella **meno restrittiva dei diritti**, pena la irragionevolezza e sproporzione della misura legislativa (v. Corte Cost. n. 20 del 23/1/2019, punto n. 5)



Prerogative sindacali: legittimità dell'accesso a dati personali dei dipendenti?



le prerogative sindacali (diritti di informazione preventiva o successiva) previsti dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi possono, di regola, essere soddisfatte anche **senza far ricorso a dati personali rendendo note solamente informazioni aggregate**

tenuto conto del quadro normativo vigente applicabile al c.d. "comparto scuola

non sia consentito agli istituti scolastici comunicare alle organizzazioni sindacali i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il c.d. fondo d'istituto.

il solo ammontare complessivo del trattamento accessorio effettivamente distribuito, eventualmente ripartito **per fasce o qualifiche**, senza comunicare i nominativi e le somme erogate individualmente a titolo di compenso accessorio.

Chiarimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), all'Avvocatura Generale dello Stato e al Ministero dell'Istruzione

nota del Garante n. 49472 del 28 dicembre 2020

**Cons. St., Sez. VII,
09/08/2022, n. 7064**





GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



**Scopri i consigli del Garante per
una SCUOLA a prova di PRIVACY**



www.gpdp.it/scuola



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



**Scopri i consigli del Garante per
una SCUOLA a prova di PRIVACY**



www.gpdp.it/scuola

